



Nel merito a sostegno del ricorso, il difensore ha ricostruito l'attuale situazione del Pakistan in cui le forze di polizia non riescono in alcun modo a garantire la sicurezza della popolazione con particolare riferimento alle minoranze che subiscono spesso minacce e soprusi.

Il ministero dell'Interno non si costituiva.

Il Pubblico Ministero a cui il ricorso veniva ritualmente notificato dichiarava di intervenire in data 11 luglio 2017, riservandosi le conclusioni e producendo certificato carichi pendenti e casellario giudiziale.

\*\*\*

Il ricorrente all'udienza del 29 settembre 2017 è stato sentito da questo Giudice ed ha ricostruito la sua storia con narrazione compatibile alle dichiarazioni rilasciate in Commissione.

Il ricorrente individua in una faida religiosa il motivo del suo espatio; narra infatti che la sua famiglia, di etnia sciita, avrebbe subito minacce da parte della popolazione sunnita per aver iniziato alcuni lavori di costruzione di una moschea.

Lo zio del ricorrente sarebbe rimasto ucciso e quest'ultimo temendo per la propria incolumità, in quanto testimone dell'omicidio, avrebbe deciso di lasciare il paese.

\* \*

Lo status di rifugiato trova la sua principale fonte normativa nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722/54, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ratificato con L. n. 95/1970; all'art. 1 lett. A punto 2 della Convenzione è previsto che è riconosciuto lo status di rifugiato a colui che *"... temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"*.

La direttiva CE 2004/83 all'art. 2 lettera E prevede poi la protezione sussidiaria da accordare al *"cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o, nel caso di un apolide, ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno"*

Il D. Lvo. n. 251 del 19.11.2007 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale



ed il D.Lvo 25 del 28.1.2008, modificato con D.Lvo 159 del 2008 hanno dato attuazione alla direttiva CE 2004/83 (direttiva qualifiche) e alla direttiva 2005/85 CE (direttiva procedure) disciplinando nel nostro ordinamento la tutela riconosciuta ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che entrano in Italia e chiedono “protezione”.

Infine l'articolo 5 comma VI D. Lgs. N. 286/98 prevede la possibilità, per il nostro stato, di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando vi siano seri motivi di bisogno di protezione per ragioni di età, salute, situazioni di grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri naturali o ambientali.

\*\*\*

Si premette che il giudizio introdotto dal ricorso al Tribunale avverso il provvedimento amministrativo di diniego non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, per cui l'eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo non ha autonoma rilevanza in giudizio ed il Giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa (Cass. 11754/2016; Cass. 18632/2014).

\*\*

Le dichiarazioni rese in udienza dal richiedente risultano compatibili con quanto riferito in Commissione.

Come già riscontrato dai membri della Commissione Territoriale, questo Giudice rileva come il racconto risulti comunque generico e lacunoso; anche accadimenti di particolare rilevanza, come l'uccisione dello zio, vengono allegati senza fornire dettagli e senza circostanziare i fatti accaduti.

La genericità del racconto impedisce di addivenire ad una valutazione di sussistenza in ordine al fondato timore di subire persecuzioni in caso di rimpatrio.

Tale valutazione osta al riconoscimento, in capo al richiedente, dello status di rifugiato così come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Questo Giudice non ritiene sussistere neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) art. 14 D.lgs 251/07; nella vicenda narrata non sono emersi infatti elementi per poter ritenere che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere sottoposto a danno grave nel senso indicato dalla norma (condanna a morte, tortura o trattamento disumano).



Occorre comunque valutare la situazione del paese d'origine al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa esporre il ricorrente al rischio di minaccia grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007.

Si osserva che la protezione prevista dalla suddetta disposizione richiede quali elementi necessari e concorrenti, da un lato la sussistenza di una situazione configurabile quale *“conflitto armato”* e dall'altro una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia *“grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Diakité del 30.1.2014, -pur avendo accolto una nozione ampia del concetto di *“conflitto armato”*, affermando che la stessa nozione non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, essendo sufficiente l'esistenza di una situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro -ha tuttavia precisato che l'esistenza in loco di un conflitto armato è comunque presupposto imprescindibile per l'applicazione delle disposizioni in oggetto, posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento a tale presupposto, non accettando le proposte della Commissione che davano rilievo a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Inoltre, anche in presenza di conflitto armato, il riconoscimento della protezione sussidiaria è subordinato all'ulteriore presupposto del riscontro effettivo di una *“minaccia grave ed individuale”* alla vita ed alla persona del civile.

Al riguardo la direttiva 2011/95/UE stabilisce che *“I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”*.

La CGUE nella citata sentenza Diakité ha evidenziato che la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato non è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria in modo autosufficiente, ma solo nella misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita della persona richiedente asilo.

La Corte Europea già nella sentenza Elgafaji del 17.2.2009, aveva precisato che i casi in cui la semplice esistenza di un conflitto armato su un dato territorio è sufficiente a comportare esigenze di protezione internazionale per tutte le persone provenienti da detto territorio costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo allorquando lo specifico conflitto armato



raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia.

Le indicazioni provenienti dai citati approcci giurisprudenziali portano a ritenere che per la concessione della protezione sussidiaria sia necessaria non solo l'esistenza di conflitto armato ma altresì, salvo nei casi di violenza indiscriminata, la sussistenza di minaccia individualizzata con riguardo alla situazione individuale del richiedente stesso.

Le fonti consultate riferiscono che la regione del Punjabi, da cui non è contestato che provenga il richiedente asilo, è interessata da numerosi attacchi terroristici di fronte ai quali le forze di sicurezza non sono in grado di garantire la sicurezza pubblica; tale situazione è confermata anche dal sito del Ministero degli Esteri Italiano.

Alla

pagina

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5922d85d2f&skip=0&query=Punjab&coi=PAK&fultext&sort=date> è stato recentemente pubblicato nel maggio del 2017 un report sulla situazione riferita al 2016 dal quale emerge una relativa diminuzione della violenza di matrice terroristica dovuta, principalmente, alla diminuzione delle insurrezioni nelle aree tribali; a ciò si è accompagnato un progressivo consolidamento delle leadership alla guida del paese, mentre la tutela delle libertà civili e religiose risulta ancora lontana dagli standard dei paesi occidentalizzati, si riscontrano numerose condanne per blasfemia con particolare riferimento alle minoranze religiose. Anche le azioni violente provenienti dalle comunità islamiche più radicalizzate sono in lieve, seppur costante, diminuzione.

Le informazioni sopra riportate sono confermate anche dal report pubblicato sempre sul sito refworld nel giugno scorso nonché dalla relazione EASO 2017.

Dalle COI consultate risulta altresì come l'amministrazione della giustizia sia alquanto arbitraria con particolare riferimento alle condanne a morte emesse dai tribunali militari, che comunque dall'inizio del 2017 avrebbero dovuto terminare la propria attività.

Nel febbraio 2017 è stata lanciata una operazione denominata Radd-UI-Fassad volta ad eliminare la minaccia terroristica e ad aumentare le misure di sicurezza; l'operazione ha coinvolto l'intero paese e quasi tutti i reparti delle forze armate.

Tale situazione caratterizzata da un elevato tasso di criminalità (al riguardo si vedano anche [https://www.ecoi.net/file\\_upload/1226\\_1453272542\\_bz0415498itn1.pdf](https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf)

<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/PakistanSecuritySituation2017.pdf>, [newsletter regione Emilia Romagna](#)), non è comunque tale da generare una situazione di violenza indiscriminata nel senso indicato dall'art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007; il giudice nell'esprimere tale valutazione è consapevole che le decisioni dei Tribunali italiani non sono tutte conformi sul punto.



Questo Giudice ritiene, comunque, sussistere nel caso in esame il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 286/98.

Il richiedente ha prodotto documentazione (dichiarazione cessione fabbricato, buste paga e proposta di lavoro) attestante un buon inserimento nel nostro contesto sociale con reperimento di attività lavorativa circostanza che giustifica, momentaneamente, il mancato rimpatrio.

Si richiama la pronuncia Cass. 21903/15 secondo la quale “al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative”.

La natura della controversia e la mancata costituzione del Ministero giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Giudice Onorario

Accoglie il ricorso proposto da ~~ATTO~~ in Pakistan nei limiti indicati in parte motiva e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.Lgs 286/98.

Stante la natura della controversia, compensa le spese di lite.

Bologna 24 novembre 2017

Il Giudice Onorario

Sara Smurro

